



**Comune di
Bellaria Igea Marina**
Provincia di Rimini

GESTIONE DEL TERRITORIO
URBANISTICA

Pratica: 2026 / LT_2931
del 10/03/2026

Oggetto: DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE RICADENTI NELLE AREE CLASSIFICATE P2 E P3 DALLE MAPPE AGGIORNATE DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA) – AGGIORNAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO APPLICABILE.

COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI RIMINI
collegio.rimini@geopec.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI
ordine.rimini@ingpec.eu

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI
RIMINI
oappc.rimini@archiworldpec.it

COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI FORLÌ--CESENA
collegio.forli@geopec.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI
FORLÌ-CESENA
ordine.forli@ingpec.eu

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ
-CESENA
oappc.forli-cesena@archiworldpec.it

Premessa:

Come noto, con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) n. 10 del 18/12/2025, l'Autorità di Bacino del Po ha **approvato l'aggiornamento delle Mappe del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)**, ridefinendo la classificazione delle aree di pericolosità idraulica sul territorio comunale, con riferimento ai tre scenari di rischio presi in esame che interessano il territorio comunale di Bellaria Igea Marina:

- Reticolo Principale - RP,
- Reticolo Secondario di Pianura -RSP
- Ambito Costiero Marino -ACM

Con contestuale delibera CIP n. 11/2025 sono state inoltre adottate misure temporanee di salvaguardia, consistenti nell'applicazione delle norme di coordinamento PGRA/PAI del PAI Conca Marecchia e delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 1300/2016.

Con delibera CIP n. 13/2025 è stato inoltre adottato il Progetto di Variante al PAI Po.

1. Il quadro normativo applicabile

Oltre a ripеримetrare le estensioni degli scenari RSP e ACM, le Mappe P.G.R.A. aggiornate classificano grande parte del territorio comunale in H-P3 e M-P2 da reticolo principale in ragione di **scenari di rottura e tracimazione arginale che le precedenti mappe non consideravano**.

Il Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 4 del 19 gennaio 2026 ha successivamente stabilito, all'art. 8, comma 2, che per le aree classificate P2 e P3 per effetto di scenari di rottura e tracimazione arginale che non rientrano in Fascia fluviale B — come quelle del territorio comunale — **non possono trovare applicazione le limitazioni e prescrizioni stabilite dal Titolo II delle NTA del PAI Po e del PAI Delta per le Fasce A e B (artt. 29, 30 e 39), in quanto non adeguate né tecnicamente applicabili a tali scenari**.

Per le stesse ragioni, non sono adeguate né tecnicamente applicabili le corrispondenti disposizioni del PAI Conca Marecchia, come infatti confermato nella successiva nota n. 1390 del 13 febbraio 2026 diramata dalla stessa Autorità di Bacino.

La situazione attuale è pertanto caratterizzata da un **quadro conoscitivo profondamente aggiornato in ordine alla pericolosità idraulica**, in attesa che la Regione Emilia-Romagna adegui le proprie disposizioni (DGR 1300/2016) agli indirizzi normativi di cui agli artt. 7–10 del Decreto n. 4/2026, nel quale urge fornire chiarimenti operativi ai Privati e a agli uffici.

2. Il fondamento del potere regolamentare del Comune e i principi applicabili

In tale contesto transitorio, il Comune esercita le proprie competenze ai sensi dell'art. 7, comma 6, D.Lgs. 49/2010, che **obbliga gli enti territorialmente interessati a conformarsi alle disposizioni dei piani di gestione del rischio di alluvioni nel settore urbanistico**, nonché in applicazione analogica degli artt. 58 e 59 del PAI Po, che impongono ai Comuni di adottare gli adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici nelle more dell'adeguamento regionale.

Il **principio di consapevolezza della pericolosità**, sancito dall'art. 7 del Decreto n. 4/2026, trova quindi immediata applicazione nei procedimenti comunali che regolamentano le trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

In base a tale principio, i procedimenti devono:

- a) tenere conto dei nuovi quadri conoscitivi aggiornati derivanti dalle Mappe di pericolosità del PGRA, in termini di estensione delle aree allagabili e, laddove disponibili, tiranti e velocità;
- b) garantire l'applicazione di **misure di riduzione della vulnerabilità** dei beni e delle strutture esposte, applicate a scala locale in modo tale da non comportare un aumento della pericolosità nelle aree circostanti, ai fini della tutela della vita umana e della minimizzazione del danno.

3. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a **tutti gli interventi edilizi** — indipendentemente dal titolo abilitativo richiesto, anche se relativo a variante ad intervento precedentemente autorizzato (Permesso di Costruire, SCIA, CILA) — ricadenti, anche parzialmente, nelle aree classificate P2 e P3 dalle Mappe aggiornate del PGRA e presentati successivamente al 30/12 us.

4. Documentazione aggiuntiva richiesta

Per tutti gli interventi di cui al punto 3, l'istruttoria dovrà essere integrata con la seguente documentazione aggiuntiva, a cura del professionista incaricato:

- a) **verifica puntuale** della classificazione dell'area di intervento ai sensi delle Mappe aggiornate del PGRA, con indicazione della fascia di pericolosità (P2/P3) e dei parametri idraulici disponibili (estensione dell'area allagabile, tiranti e velocità ove disponibili);
- b) **relazione tecnica asseverata** dal professionista abilitato, attestante l'adozione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte in conformità ai principi di cui all'art. 7 del Decreto del Segretario Generale n. 4/2026, con verifica che le misure adottate non comportino un aumento della pericolosità ante operam sia relativa al bene interessato che alle aree circostanti;
- c) **dichiarazione asseverata** del professionista relativa al non aggravio del rischio idraulico conseguente all'intervento, con riferimento specifico ai parametri idraulici di estensione delle aree allagabili e, laddove disponibili, a tiranti e velocità indicati nelle Mappe di pericolosità del PGRA.

5. Procedura istruttoria

Le pratiche edilizie ricadenti nell'ambito di applicazione delle presenti disposizioni saranno sottoposte a verifica istruttoria rafforzata e approfondita con riferimento al potenziale rischio idraulico prima di qualsiasi determinazione.

Sono pertanto da intendersi temporaneamente sospese le precedenti disposizioni relative alla verifica a campione delle istanze edilizie.

In relazione a casi che presentino profili di specificità, l'amministrazione si riserva di acquisire il parere delle autorità idrauliche competenti.

La presente comunicazione è trasmessa per conoscenza agli Ordini e Collegi professionali operanti sul territorio nonché agli istruttori dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), al fine di garantire la massima diffusione tra i professionisti del settore e l'uniforme applicazione delle presenti disposizioni.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Il Dirigente
Adele Mancini
Firma Digitale